

Assicurazione - Mancanza di copertura assicurativa del sinistro
oggetto del giudizio - Prova - Produzione in appello delle condizioni
generali di assicurazione - Ammissibilità - Indispensabilità della
prova - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del
03/07/2014

La produzione per la prima volta in appello, da parte della compagnia
di assicurazione, delle condizioni generali di polizza, riguarda la
prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo fatto valere
dall'assicurato, vale a dire la ricorrenza di un danno verificatosi in
dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza,
ed è, quindi, ammissibile in quanto indispensabile, a norma dell'art.
345 cod. proc. civ., ai fini della decisione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15228 del 03/07/2014